

Statuto dell'associazione di promozione sociale "acCURAteMENTE APS"

Allegato al verbale di assemblea straordinaria dell' 11/08/2023

ART. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata: <<acCURAteMENTE APS>> di seguito, in breve, "associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro, l'associazione integra la propria denominazione con <<Associazione di Promozione Sociale>> o <<APS>>. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
5. L'associazione ha sede legale nel Comune di Busto Arsizio (VA) e la sua durata è illimitata.
6. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
7. La denominazione <<acCURAteMENTE APS>> così come il logo, sono di proprietà dell'associazione stessa che ne ha l'uso in via esclusiva, fatti salvi i soggetti autorizzati.

ART. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere l'idea di salute intesa come benessere psico-fisico, rivolta in particolare al bambino, all'adolescente e alla famiglia. Il fine dell'associazione è quello di diffondere la cultura della prevenzione e orientare le famiglie verso scelte consapevoli sui corretti stili di vita: l'interazione con l'ambiente, l'alimentazione, le abitudini di vita, i rapporti sociali, l'attività fisica sono determinanti fondamentali della nostra salute. L'associazione vuole offrire alla popolazione del territorio in cui opera, alle famiglie in particolare, occasioni di confronto e formazione grazie all'integrazione dell'esperienza e della conoscenza di figure professionali differenti.

ART. 3 – Attività di Interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017 nello specifico riconducibili alle lettere:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. In particolare l'associazione si propone di organizzare:
 - Attività di divulgazione, sensibilizzazione e prevenzione:
 - 1) divulgazione del concetto di salute intesa come benessere psico-fisico
 - 2) diffusione della cultura della prevenzione
 - 2) attivazione di corsi di sensibilizzazione che utilizzino tecniche psicologiche e/o motorie

3) momenti di informazione e sensibilizzazione rivolti ad enti pubblici e privati (es. scuole, asili...) nell'ambito della prevenzione, per consentire di cogliere i primi segni di disagio, i fattori di rischio e per favorire scelte consapevoli sui corretti stili di vita

Attività di formazione e aggiornamento professionale:

- 1) organizzazione di incontri e seminari mirati all'approfondimento di varie tematiche relative al benessere psico-fisico
- 2) formazione rivolta a diverse figure professionali (psicologi, fisioterapisti, insegnanti...)

Attività di ricerca e di confronto:

- 1) svolgimento di ricerche cliniche sulle relazioni tra ambiente, alimentazione, attività fisica, assunzione di farmaci e benessere di corpo e mente
- 2) momenti di confronto tra specialisti diversi per comprendere come la collaborazione e l'integrazione possa contribuire nel determinare la salute.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero degli associati.

ART. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.
2. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono il progetto, lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:
 - I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
 - I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le

proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. In caso di rigetto, il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato la deliberazione con le specifiche motivazioni.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato di maggiore età ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minore la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - d) di recedere in qualsiasi momento;
 - e) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art 21;
 - f) di partecipare alle attività promosse dall'associazione.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

ART. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di recesso, scioglimento, esclusione o di decesso.
2. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione. Il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione. Il venir meno della qualità di socio determina l'automatico e immediato divieto dell'utilizzo del logo e della denominazione <<acCURAteMente APS>> in qualsiasi forma. L'Assemblea delibera solo dopo avere ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente o con apposita delibera del consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 10 - Organi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente;
- l'organo di controllo, nei soli casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di 3 anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione.

ART. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. La delega non può essere conferita ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

ART. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1 / 3) del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno dieci (10) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte del destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della modalità, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART.14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito ad eventuali modifiche allo statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3 / 4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3 / 4) dei soci, in proprio o per delega, nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio a/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne quelli che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. Di ogni riunione verrà redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione nel libro delle Assemblee dei soci. Ogni socio ha diritto di visionare il verbale secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Esso opera in attuazione agli indirizzi statutarî nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.
- 5.

ART. 16 – Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
 - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
 - g) proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
 - h) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività e il bilancio consuntivo;
 - i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - j) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
 - k) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci e deliberare in merito;
 - m) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - n) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - o) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - p) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - q) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17 – Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza del consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2 / 3) degli associati.
2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il consiglio direttivo è convocato almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o anche tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte del destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio a/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato all'uopo e conservato nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziarie e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19 – Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il registro dei volontari.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'Assemblea e del consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali dopo aver inviato richiesta scritta indirizzata all'organo competente che, entro 15 giorni da essa, deve offrire tale opportunità ai soci che ne fanno richiesta.

ART. 20 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote sociali;
 - b. contributi privati;
 - c. contributi pubblici;
 - d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

- h. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k. altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 21 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'ente ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo sviluppo delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale.

ART. 23 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 24 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

ART. 25 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dalle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Busto Arsizio, 11 agosto 2023

Firme:

Roberto Gendin
(presidente)

Luca Berghini
(segretario)

PER IL TERZO SETTORE 8

Roberto Gendin

